



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Sezione civile – area Crisi d’impresa**

195/2024 R.G. P.U.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Giuseppe Rana	Presidente
Dott.ssa Francesca Pastore	Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra	Giudice relatore

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice delegato, nel procedimento in epigrafe ha pronunciato il seguente

SENTENZA

dichiarativa dell’apertura della liquidazione controllata c.d. familiare dei beni di SIBILLANO MARTA (C.F: SBLMRT64C41L109M), nata a Terlizzi il 1.3.1964 e DA PISA MAURO (C.F. DPSMRA60R11L109G), nato a Terlizzi l’11.10.1960 e residenti in Terlizzi alla via Tripoli n.60, rappresentati dall’avv. Lucia De Cosmo

Con ricorso depositato il 19.9.2024, i coniugi Da Pisa Mauro e Sibillano Marta, con l’assistenza dell’OCC di Bari, nella persona del liquidatore dott.ssa Valeria D’Aniello, hanno chiesto dichiararsi l’apertura della liquidazione controllata sui loro beni, trovandosi in stato di sovraindebitamento causato dalla revoca dei finanziamenti concessi dalla Regione Puglia alla società Ne.ma.s.s. di cui Sibillano Marta è socia illimitatamente responsabile, ed, entrambi i coniugi, fideiussori. Dalla relazione emerge che: la debitoria complessiva dei ricorrenti ammonta ad € 753.916,40 comprensiva dei costi della procedura; il ricorrente risulta titolare di partita iva di commissionario all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli e percepisce uno stipendio medio mensile pari ad € 921,91; la ricorrente è allo stato disoccupata; le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso dei ricorrenti ammontano ad € 900,00. Dalla relazione illustrativa della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, emerge che la Sibillano è titolare dei seguenti beni immobili: - terreno in Bitonto censito al foglio 95 particella 209 pari a circa 2 ettari mq del valore catastale di € 909,70; - terreno in Bitonto censito al foglio 95 particella 281 di 10 ettari del valore catastale di € 6.745,20; -



terreno in Terlizzi censito al foglio 27 particella 485 pari a circa 8 ettari del valore catastale di € 5.293,20; nonché titolare del conto corrente n. 612823.64 acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena con saldo, al 28.2.2024, di € 140,71. Il Da Pisa risulta titolare di partita Iva come commissionario all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, proprietario di quota parte di altri due terreni agricoli nonché di autovettura Fiat targata DX080FT, e titolare del conto corrente n. 612783.53 acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena con saldo, al 12.9.2024, di € 401,68. Risulta, inoltre, che nella procedura esecutiva immobiliare n. 293/2015 pendente innanzi al Tribunale di Trani l'abitazione principale dei ricorrenti sia stata trasferita con decreto n. 26 del 23.11.2022 per la complessiva somma di € 100.500,00 ed in cui sono in corso le operazioni di ripartizione dell'attivo.

In via preliminare deve osservarsi che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte prima, del CCII. Sempre in via preliminare, sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2, CCII, in quanto il centro di interessi principale dei ricorrenti è collocabile nel comune di Terlizzi.

Nel merito, deve rilevarsi che sussiste lo stato di crisi dei ricorrenti in quanto l'esposizione debitoria ammonta ad € 753.916,40, a fronte di tale debitoria, i ricorrenti possono disporre della somma di € 110.500,00 derivante dalla vendita forzata di taluni immobili nonché dei terreni e fabbricati indicati nella relazione dell'Occ.

Non appare superfluo osservare che la procedura liquidatoria ha carattere universale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, senza che possano essere a priori esclusi alcuni beni, salvo i limiti previsti dall'art. 268 quarto comma D.Lgs n. 14/2019 s.m.i., con la conseguenza che non assume alcun rilievo l'eventuale proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 D.lgs 14/2019 e s.m.i., mentre la determinazione del limite di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, con indicazione da effettuarsi in questa sede in base agli elementi forniti.

Ai fini della determinazione della quota di reddito escluso dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 quarto comma lett. b CCII – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie- deve osservarsi che al momento la famiglia Da Pisa – Sibillano è monoreddito in quanto la Sibillano è disoccupata. Il reddito mensile del Da Pisa ammonta ad € 921, 91 mensili. Considerato che tale importo è ben al di sotto della soglia di povertà, si ritiene di poter indicare tale somma come importo non compreso nella liquidazione, salvo ulteriore determinazione del Liquidatore.



Ritenuto, nella nomina del liquidatore, di non confermare l'O.c.c., in considerazione del mancato approfondimento istruttorio in ordine alla situazione economico finanziaria della ricorrente (in particolare, l'e O.C.C. non ha effettuato alcun approfondimento in ordine alle spese mensili necessarie al nucleo familiare non chiarendo come il nucleo familiare riesca a far fronte mensilmente alle stesse, né hanno dato atto di aver effettuato opportune indagini, limitandosi a riproporre, seppur con talune modifiche, "la proposta liquidatoria" dichiarata inammissibile). .

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale visti gli artt. 1,2,27,125,268, 269, 356 e 358 CCII,

- 1) dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di MARTA SIBILLANO (C.F: SBLMRT64C41L109M) e MAURO DA PISA (C.F. DPSMRA60R11L109G);
- 2) nomina giudice delegato per la procedura la dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
- 3) nomina liquidatore la dott.ssa Giovanna Panzuto;
- 4) dispone che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione;
- 5) dispone che siano esclusi dalla liquidazione: - il reddito del ricorrente Mauro Da Pisa nella misura di € 921,60 con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite (e, dunque, anche la tredicesima e quattordicesima mensilità, ove percepite) nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere a qualsiasi titolo nel corso della procedura da parte di ciascun componente del nucleo familiare; - l'autovettura nella titolarità del debitore;
- 6) assegna a tutti i terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo pec., la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 7) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 8) autorizza il liquidatore ad accedere, con le modalità previste dagli artt. 155 quater, quinquies e sexies disp. att. cpc, alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali, alle banche dati degli atti assoggettati ad imposta di registro, al pubblico registro automobilistico ed acquisire la documentazione contabile in possesso di banche ed intermediari finanziari relativi a rapporti del debitore anche se estinti;
- 9) ordina la trascrizione della presente sentenza sugli immobili di proprietà dei ricorrenti;



- 10) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale a cura del liquidatore, con omissione dei dati sensibili;
- 11) dispone che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni dei debitori.

Manda alla cancelleria per la comunicazione ai debitori, all'advisor, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso a Trani, nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2024.

Il giudice estensore

Maria Azzurra Guerra

Il presidente

Giuseppe Rana

